

ADEMPIMENTI

Spesometro più leggero per commercianti e tour operator

di **Alessandro Bonuzzi**

Anche quest'anno i **commercianti al dettaglio** di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/1972 non devono comunicare nello spesometro le **operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro**, al netto dell'Iva, effettuate nel 2015.

I **tour operator** di cui all'articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972, invece, non devono comunicare le **operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro**, al lordo dell'Iva.

Sono queste le indicazioni del **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 49798** di ieri che conferma l'annuncio del comunicato stampa dello scorso 1° aprile.

Si ricorda come lo **spesometro** sia un **adempimento** introdotto con l'articolo 21 D.L. 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 D.L. 16/2012), consistente nell'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di **comunicare**, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la comunicazione è stata prevista per **tutte le operazioni fatturate**, con il solo limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Pertanto, in linea generale, lo spesometro **riguarda**:

- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, a **prescindere** dall'importo;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura di ammontare **pari o superiore a 3.600,00 euro**, al lordo dell'Iva.

Il modello di comunicazione per l'anno 2015 deve essere **presentato**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, in via telematica, all'Agenzia delle entrate **nel termine del:**

- **11 aprile 2016** – poiché il 10 aprile cade di domenica - per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile e
- **20 aprile 2016** per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale.

Per i commercianti al minuto e i **tour operator**, lo spesometro da presentare nei prossimi giorni sarà dunque **più leggero**. È **esclusa**, infatti, la comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore, per i primi, a 3.000 euro, al netto dell'Iva e, per i secondi, a 3.600 euro, Iva

compresa.

Peraltro, il provvedimento esclude dall'invio, anche per il 2015, le **Amministrazioni pubbliche** e quelle autonome.

L'Ufficio tiene a precisare che queste previsioni si collocano in un'ottica di **progressiva semplificazione** degli impegni di natura tributaria.

Infine, si evidenzia che la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 953, L. 208/2015), per evitare una duplicazione di adempimenti, ha stabilito che non vanno ritrasmessi con lo spesometro i dati relativi alle **spese sanitarie** già comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.

Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è comunque possibile da parte dei contribuenti **rinvviare** questi dati, indicandoli nel modello polivalente.